

12 giugno 2016

CONVEGNO A.D.A.

Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli



**Presentazione delle proposte di
modifica al D.Lgs. 209/03**

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL D.LGS. 209/03

- ❑ Aggiornamento dei riferimenti normativi
- ❑ Chiarimento della definizione di *“trattamento”* e di *“centro di raccolta”*
- ❑ Introduzione della definizione di *“impianto di incenerimento”*, *“cementificio”*, *“centrale termoelettrica”*, *“combustibile solido secondario”*, *“css-combustibile”*
- ❑ Divieto di smontaggio delle parti di ricambio da parte di operatori diversi dal centro di raccolta
- ❑ Impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA



PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL D.LGS. 209/03

- ❑ Introduzione del principio di tracciabilità dei veicoli fuori uso
- ❑ Introduzione di precise tempistiche per la messa in sicurezza
- ❑ Qualificazione degli operatori
- ❑ Fluff e CSS-Combustibile
- ❑ Sanzioni
- ❑ Pesatura



CHIARIMENTO DELLA DEFINIZIONE DI “TRATTAMENTO”

ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA F

Viene esplicitato che tutte le operazioni ricomprese nella definizione di «trattamento» sono finalizzate, oltre che al recupero, anche al REIMPIEGO del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.

Il reimpiego è già previsto tra le attività di demolizione ma è preferibile citarlo in maniera esplicita come finalità delle operazioni di trattamento.



CHIARIMENTO DELLA DEFINIZIONE DI “CENTRO DI RACCOLTA”

ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA P

Nell'ottica di un allineamento delle autorizzazioni rilasciate ai centri di raccolta, vengono esplicitate le operazioni di recupero (R4/R12/R13) che il centro di raccolta deve essere autorizzato a svolgere.



INTRODUZIONE NUOVE DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA Z BIS, TER, QUATER, QUINTES E SEXSIES

Nell'ottica di aumentare le performance della filiera nel raggiungimento degli obiettivi europei vengono introdotte le definizioni di:

- ❑ *“impianto di incenerimento”*
- ❑ *“cementificio”*
- ❑ *“centrale termoelettrica”*
- ❑ *“combustibile solido secondario”*
- ❑ *“css-combustibile”*



SMONTAGGIO DELLE PARTI DI RICAMBIO

ARTICOLO 5 COMMA 1

Si introduce il divieto di effettuare lo smontaggio di qualsiasi ricambio dal veicolo fuori uso prima della consegna ad un centro di raccolta per:

- ❑ limitare lo smontaggio da parte di operatori non autorizzati (privati, aziende, concessionari);
- ❑ limitare l'approvvigionamento di mercati del ricambio alternativi e spesso illeciti.



IMPEGNO A PROVVEDERE ALLA CANCELLAZIONE DAL PRA

ARTICOLO 5 COMMA 6 e 7

Si introduce la possibilità per il concessionario di non assumersi l'impegno di effettuare la radiazione dal PRA per:

- ☐ consentire al centro di raccolta un maggior controllo sulla gestione dei veicoli a lui conferiti;
- ☐ fornire al centro di raccolta uno strumento di tutela aggiuntivo.



TRACCIABILITÀ DEI VEICOLI

1/2

ARTICOLO 5 COMMA 6, 7 e 10

Si introduce la possibilità di integrare il sistema di tracciabilità previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con gli estremi della radiazione per:

- ❑ **porre le basi per poter richiedere l'abolizione dell'obbligo di annotazione sul registro di cui all'art. 103 del NCdS;**
- ❑ **alleggerire le procedure amministrative del centro di raccolta riducendo il numero di registri e scritture obbligatorie.**



TRACCIABILITÀ DEI VEICOLI

2/2

ARTICOLO 8 COMMA 2 BIS

Si introduce la possibilità di stabilire criteri, condizioni e modalità per garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso per:

- ❑ dotare la filiera di una tracciabilità completa;
- ❑ ridurre la dispersione di flussi;
- ❑ avere una maggiore contezza sui dati di reimpiego, recupero e riciclo.



TEMPISTICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA

ARTICOLO 6 COMMA 2 LETTERA A

Si introduce l'obbligo di effettuare la messa in sicurezza entro 60 giorni dal rilascio del certificato di rottamazione per:

- ☐ limitare possibili contestazioni da parte di enti controllori;
- ☐ fornire precise indicazioni a livello nazionale agli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.



QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

ARTICOLO 6 COMMA 2 LETTERA E BIS

Per i CENTRI DI RACCOLTA si introduce l'obbligo di rilasciare un'attestazione circa le operazioni di trattamento effettuate sui veicoli in termini di messa in sicurezza, demolizione e promozione del riciclaggio.

- ❑ Dichiarazione già resa tra le annotazioni del FIR e richiesta ai fini del Regolamento 333/11 (End of Waste) oltre che esimente ai fini del D.Lgs. 231/11 (Responsabilità amministrativa)

ARTICOLO 6 COMMA 2 BIS

Per gli IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE si introduce l'obbligo di dotarsi delle migliori tecniche disponibili individuate nel Bref di riferimento per il ritiro di specifici codici C.E.R.



FLUFF E CSS-COMBUSTIBILE

ARTICOLO 8 COMMA 2 TER

Si introduce la possibilità di stabilire criteri, condizioni e modalità per garantire l'ammissione dei CER 19.10.04. e 19.10.06 alla produzione del CSS-Combustibile per:

- ❑ concorrere al raggiungimento dei target europei di reimpiego, recupero e riciclo



SANZIONI

ARTICOLO 13 COMMA 9

Introduzione della sanzione di sospensione dell'autorizzazione per un periodo di sei mesi in caso di mancato invio del MUD.

- ❑ **Da fonti ISPRA i MUD ricevuti sono inferiori rispetto al numero dei centri di raccolta autorizzati**
- ❑ **I dati MUD non presentati concorrono al mancato raggiungimento dei target europei di recupero/riciclo e recupero/reimpiego**
- ❑ **Si tutelano così le aziende che rispettano le scadenze previste dalla norma**



PESATURA

ALLEGATO I PUNTO 2.1 LETTERA F BIS

Introduzione di un sistema di pesatura tra i requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.

- ❑ Requisito indispensabile per la tracciabilità completa del rifiuto nella filiera
- ❑ Unico strumento in grado di quantificare in maniera certa i rifiuti ritirati da terzi, tutelando il centro di raccolta nei confronti degli altri operatori
- ❑ Unico metodo per adempiere alla normativa di riferimento (compilazione formulari/registri), per evitare le sanzioni previste dall'art. 258 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

